

**Decreto interdirigenziale Ministero dell'Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. del 2 agosto 2002
 Articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale è stata disciplinata la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;**

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, il Segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI):

Visto il decreto interdirigenziale adottato in data 6 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale è stata disciplinata la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Rilevato che avverso il predetto decreto interdirigenziale sono stati proposti numerosi ricorsi innanzi ai Tribunali amministrativi regionali, in occasione di alcuni dei quali sono state emesse, in sede cautelare, ordinanze aventi l'effetto di procrastinare il termine di trenta giorni stabilito, con il predetto decreto del 6 giugno 2002, per l'adesione dei concessionari alle condizioni ridefinite ovvero per il loro recesso;

Vista altresì l'ordinanza n. 3266 del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 30 luglio 2002, che ha rilevato "che il decreto interdirigenziale impugnato sembra aver correttamente dato applicazione ai principi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del D.L. 28.12.2001, n.452, convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2002, n.16";

Ritenuta tuttavia l'opportunità di procedere ad una ridefinizione del termine innanzi detto, e ciò al fine di uniformare nei riguardi della generalità dei concessionari interessati, nel quadro di una condotta amministrativa ispirata ai principi di imparzialità e buon andamento, i tempi entro i quali i medesimi concessionari possono effettuare le

rispettive scelte, di adesione alle condizioni ridefinite ovvero di recesso dalla concessione;

Rivalutata in definitiva, alla luce degli accadimenti sopra riportati, tutta la complessiva vicenda ed attesa l'opportunità di promuovere ogni iniziativa ulteriore che assicuri la sempre maggiore efficienza del servizio pubblico ed il perseguimento dell'interesse pubblico in esecuzione del disposto normativo;

emanano il seguente

D E C R E T O

ART. 1

1. Al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

- nell'articolo 3 le parole «entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre» sono sostituite con le parole «entro il 31 ottobre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 ottobre»;

- nell'articolo 4 le parole «entro il 30 settembre 2002, ovvero secondo le seguenti modalità:

a) il 10% entro il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «entro il 31 ottobre 2002, ovvero secondo le seguenti modalità:

a) il 10% entro il 31 ottobre 2002»;

- nell'articolo 6, al comma 1 le parole «trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite con le parole «il 15 ottobre 2002»; al comma 4 le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2002»; al comma 7, le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2002»;

- nell'articolo 8, al comma 1 le parole «trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite con le parole «il 15 ottobre 2002»;

- nell'allegato C, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) di voler pagare quanto sopra:

1) per quanto concerne le quote di prelievo:

in unica soluzione entro il 31.10.2002

oppure in due rate di pari importo scadenti il 31.10.2002 e il 15.12.2002

2) per quanto concerne l'integrazione ai minimi garantiti:

in unica soluzione entro il 31.10.2002

oppure in quattro rate annuali per gli importi e con le scadenze di cui all'art. 4, lett. a), b), c) e d) del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 »;

- nell'allegato D, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di pagare gli importi di cui alla lettera c:

1) per quanto concerne le quote di prelievo:

in unica soluzione entro il 31.10.2002

oppure in due rate di pari importo scadenti il 31.10.2002 e il 15.12.2002

2) per quanto concerne l'integrazione ai minimi garantiti:

in unica soluzione entro il 31.10.2002

oppure in quattro rate annuali per gli importi e con le scadenze di cui all'art. 4, lett. a), b), c) e d) del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002»

2. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 2 agosto 2002

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero per i beni e le attività culturali

Comitato olimpico nazionale italiano

note

Id 325